

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 28/02/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 29 maggio 2014 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

La parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B. (avvenuta ad agosto 2018), ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di 3.043,11 euro.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che i costi fissi per i quali è stata richiesta la restituzione sono oneri strettamente connessi alle attività relative alla fase di erogazione del credito e, quindi, non ripetibili mentre in sede di conteggio estintivo ha corrisposto al ricorrente gli oneri cd. recurring, applicando il criterio pro rata temporis.

L'intermediario riferisce, inoltre, di aver sottoposto al ricorrente una proposta transattiva per la somma di 280,00 euro, rimasta priva di riscontro.

DIRITTO

Il Collegio, nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-238/18 e la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019 n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto sono applicabili i seguenti principi di diritto:



1. gli importi che rientrano nel costo totale del credito sono assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., indipendentemente dalla qualificazione nel contratto come up-front ovvero recurring;
 2. la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. si realizza prendendo in considerazione la totalità dei costi previsti a carico del consumatore e riducendone l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) è maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore ed a salvaguardare l'effettività del diritto europeo;
 3. soltanto gli importi di imposte e tasse, le spese vive di istruttoria nonché il compenso per l'attività di intermediazione non sono assoggettati alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. Ai fini della irripetibilità è necessario, tuttavia, che l'intermediario fornisca la prova di aver eseguito i relativi pagamenti. Per il compenso del mediatore, l'intermediario è tenuto, altresì, a dimostrare che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo deve essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
- Ciò premesso, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario, il ricorrente ha diritto alla ripetizione degli importi indicati nella seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni bancarie</i>				3.456,80	2.016,47		2.016,47
<i>commissioni intermediario del credito</i>				1.248,70	728,41		728,41
<i>spese di istruttoria</i>				600,00	350,00	350,00	0,00
<i>commissioni gestione pratica</i>				218,44	127,42		127,42
<i>commissioni intermediario del credito gestione pratica</i>				1.526,18	890,27	1.069,60	-179,33
<i>commissioni per gestione interna rischio creditizio</i>				2.125,44	1.239,84	1.239,70	0,14
							2.693,11

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.693,11 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO